

## **STATUTO DEL GRUPPO INSUBRICO DI ORNITOLOGIA**

### Costituzione - Denominazione - Sede

**Art. 1.** E' costituita con Sede nel Comune di Clivio l'Associazione di Volontariato denominata GRUPPO INSUBRICO DI ORNITOLOGIA in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

**Art. 2.** L'Associazione GRUPPO INSUBRICO DI ORNITOLOGIA, più avanti chiamata per brevità GIO, si ispira ai principi dell'educazione ambientale e della promozione della cultura naturalistica tra i cittadini. Il GIO non ha scopo di lucro e persegue, in ambito prevalentemente locale, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

### Finalità e attività

**Art. 3.** Il GIO persegue come scopo prioritario lo studio e la conservazione dell'avifauna, nonché la gestione e la valorizzazione di aree di interesse naturalistico.

**Art. 4.** Il GIO realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- ∞ Promozione e realizzazione di ricerche e studi scientifici sull'avifauna della provincia di Varese e dell'area Insubrica in generale.
- ∞ Divulgazione delle informazioni utili alla conservazione e alla corretta gestione degli ambienti naturali e della fauna.
- ∞ Attività culturale legata alla diffusione delle conoscenze naturalistiche attraverso conferenze, incontri, convegni e corsi tematici.
- ∞ Attività editoriale per la valorizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite.

Conformemente alle sue finalità istituzionali, il GIO potrà inoltre intraprendere tutte quelle ulteriori attività che ritenga utili così come previsto dalla normativa di riferimento e in particolare dalla legge sul volontariato.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi il GIO potrà inoltre collaborare con organismi, istituti ed enti pubblici o privati di cui condivide finalità e metodi operanti nel campo della ricerca, della divulgazione e della conservazione naturalistica, in particolare di quella ornitologica.

### Soci

**Art. 6.** Possono diventare soci del GIO tutti coloro che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Nel caso di soci minori di età, i loro diritti di elettorato verranno esercitati dai genitori o da chi ne fa le veci. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

**Art. 7.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o sull'eventuale rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

**Art. 8.** I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Fondatori: sono coloro che hanno fondato il GIO sottoscrivendo l'atto costitutivo.
- b. Ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità del GIO operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
- c. Onorari: sono quelle persone alle quali il GIO deve particolare riconoscenza. Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

## Diritti e doveri dei soci

**Art. 9.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative del GIO, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 60 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché di garantire le prestazioni concordate dall'assemblea. La qualifica di socio non dà diritto all'uso del nome, del logo e della carta intestata del GIO senza specifica delibera autorizzativa da parte del consiglio direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**Art. 10.** La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal regolamento;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

**Art. 11.** Possono altresì aderire al GIO in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

## Organi Sociali e Cariche Elettive

**Art. 12.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

## Assemblea dei soci

**Art. 13.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso personale a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 14.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 15.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 16.** Nelle delibere di approvazione del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- ∞ discute e approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- ∞ definisce il programma generale annuale di attività;
- ∞ elegge e revoca il presidente;
- ∞ procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- ∞ determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- ∞ discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- ∞ delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- ∞ decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- ∞ discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 18.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento del GIO e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento del GIO e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Consiglio Direttivo

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante comunicazione personale a tutti i consiglieri almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- ∞ attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ∞ cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- ∞ predispone per l'Assemblea il programma annuale di attività;
- ∞ presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il rendiconto economico e finanziario preventivo per l'anno successivo.
- ∞ conferisce procure generali e speciali;
- ∞ assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ∞ propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento del GIO e degli organi sociali;
- ∞ riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ∞ ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ∞ delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

**Art. 22.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

#### Il Presidente

**Art. 23.** Il Presidente è il legale rappresentante del GIO ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti il GIO davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### Patrimonio, esercizio sociale e rendiconto economico e finanziario

**Art. 24.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 25.** Le entrate del GIO sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga al GIO nei limiti della legislazione di riferimento.

**Art. 26.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 27.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### Scioglimento del GIO e devoluzione dei beni

**Art. 28.** Lo scioglimento del GIO viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto a Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### Norma finale

**Art. 29.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.